

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3805

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BUCCI, LA LOGGIA, BIASCO, MINARDO, LAURIA Baldassare, TURINI, TERRACINI, GAWRONSKI, DE ANNA, VENTUCCI, TRAVAGLIA, GERMANÀ, TONIOLLI, BALDINI, MANFREDI, LAURO, MAGGIORE, DI BENEDETTO, LASAGNA, ASCIUTTI, MANCA, RIZZI, BETTAMIO, BONATESTA, CUSIMANO, D’ALÌ, DEMASI, FILOGRANA, FIRRARELLO, FUMAGALLI CARULLI, GRECO, MAGGI, MANIS, MEDURI, MINARDO, MULAS, MUNDI, MUNGARI, NAPOLI Roberto, PASQUALI, PASTORE, PIANETTA, PINGGERA, PORCARI, SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, THALER AUSSERHOFER e CORTELLONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 FEBBRAIO 1999

Privatizzazione delle industrie agroalimentari pubbliche

ONOREVOLI SENATORI. - Il documento di programmazione economico-finanziaria del Governo per il periodo 1999-2001, per quanto concerne l'agricoltura, indica come obiettivi principali l'ammodernamento delle strutture produttive e l'incremento delle capacità imprenditoriali e concorrenziali, da realizzarsi attraverso il rinnovamento di infrastrutture e servizi (quali trasporti, credito ed energia) che, in realtà, condizionano l'organizzazione agricola. Vengono inoltre rilevate l'importanza di una politica per l'innovazione, con incentivi all'introduzione di biotecnologie, biomasse e acquacoltura per ridurre sostanzialmente il *deficit* della bilancia agroalimentare del Paese e la necessità di accelerare il processo di riforma degli enti di ricerca, del Ministero per le politiche agricole e dell'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo (AIMA), non più dilazionabili.

La legge finanziaria 1999 del Governo indica come obiettivi generali una linea di bilancio rigorosa e il rilancio dello sviluppo e dell'occupazione; una manovra di bilancio, come parte di una più ampia politica di sviluppo basata sulla concertazione con le parti sociali per pervenire, si dice, ad un nuovo patto sociale. L'obiettivo per l'agricoltura è renderla idonea ad operare in un'economia di mercato aperto, con un'efficienza produttiva protagonista della realtà produttiva italiana.

Nella realtà noi vediamo dei seri rischi nel raggiungere questi obiettivi a causa del fatto che stiamo operando con un sistema paese che ancora non funziona. Il carattere complessivo della competizione ci trova impreparati e il livello di rischio per la nostra agricoltura è molto alto.

Le riforme per l'ammodernamento del nostro sistema agricolo, presuppongono non

solo idee chiare sui percorsi da intraprendere, ma anche risorse vere per innovare con successo metodologie di lavoro ormai obsolete e l'integrazione di tecnologie innovative, per diventare veramente concorrenziali a livello di Unione europea e di mercato globale.

Per questo, è indispensabile rimuovere i troppi ostacoli che ancora si frappongono nel «fare impresa» nel nostro Paese. Troppi ostacoli ritardano ancora la realizzazione di una politica che sappia allineare rigore e sviluppo, anche in campo agricolo.

Ci troviamo dinanzi ad una caduta grave della redditività delle aziende agricole a causa della continua diminuzione dei prezzi all'origine dei nostri principali prodotti agricoli che, nell'ultimo anno, ammontano per il grano duro al meno 30,6 per cento, per la soia al meno 22,0 per cento, per l'olio d'oliva al meno 17,1 per cento, per il risone al meno 5,3 per cento; e le proiezioni future ci indicano scenari ancora più preoccupanti sull'andamento dei prezzi.

Il mondo agricolo sta affrontando sfide vitali per la sua sopravvivenza: l'introduzione dell'Euro come moneta unica di riferimento ha cancellato la lira verde; l'Agenda 2000 per la definizione della nuova politica agricola comunitaria già prevede tagli alle sovvenzioni comunitarie; la seconda parte dell'accordo GATT per l'apertura dei mercati a livello mondiale, che renderà la concorrenza ai nostri prodotti ancora più accanita ed infine l'ingresso dei Paesi dell'Europa centrale e orientale nell'Unione europea, che darà l'accesso ai loro prodotti agricoli sui nostri mercati.

Sono sfide molto forti per la sopravvivenza del nostro sistema agricolo e di tutto il settore agroindustriale ad esso collegato.

Non va trascurato il fatto che se il valore complessivo dei prodotti agricoli italiani si aggira sui 60.000 miliardi di lire l'anno, il valore dell'agroindustriale è di circa 290.000 miliardi e, pertanto, sostenere la nostra agricoltura vuol dire sostenere il principale comparto produttivo italiano.

Il comparto agroalimentare è uno dei punti di forza del *made in Italy*, anche a livello di *export*.

Il disegno di legge proposto presenta espressivi aspetti di novità incentrati sulla privatizzazione delle industrie agroalimentari pubbliche. Davanti alla diminuzione dei prezzi agricoli, sui mercati europei e mondiali, diventa sempre più importante per la sopravvivenza della nostra agricoltura, l'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti, mediante l'integrazione in azioni della filiera produttiva.

Con questo disegno di legge si intende assegnare un diritto di prelazione alle associazioni dei produttori nell'acquisizione di imprese agroalimentari pubbliche, per rafforzare la capacità competitiva del nostro sistema agricolo verso concorrenti dell'Unione europea e a livello mondiale.

L'articolo 1 definisce la finalità della legge che consiste nel conservare l'oggetto sociale e l'attività agroindustriale, nonché la continuità produttiva e finanziaria delle società produttrici del settore stesso il cui capitale sociale sia detenuto da enti pubblici.

L'articolo 2 prevede per le associazioni, cooperative e consorzi di produttori del settore agroalimentare il diritto di prelazione sulle quote azionarie, detenute da enti pubblici di società operanti nello stesso settore e nel territorio di commercializzazione a loro comune.

L'articolo 3 prevede che l'acquisizione di società agroalimentari può avvenire anche con la combinazione di associazioni, cooperative, consorzi di produttori e società private, specificando che quest'ultime non possono detenere una quota azionaria superiore al 40 per cento.

L'articolo 4 definisce le condizioni per i tempi di vendita delle quote acquisite dalle aziende produttrici.

L'articolo 5 conferisce il diritto di prelazione ai soci alle associazioni e alle cooperative di produttori del settore agroalimentare, nell'acquisto delle quote azionarie, qualora vengano messe in vendita successivamente ai tre anni dall'acquisto.

L'articolo 6 specifica la gestione dell'acquisto delle azioni, avendo come scopo principale quello di assicurare la destinazione e l'attività produttiva dell'azienda nonché la sua continuità produttiva e, in particolare, il mantenimento dei trattamenti economici in essere e della localizzazione territoriale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge ha come finalità la conservazione dell'oggetto sociale e dell'attività agroalimentare, nonché la continuità produttiva e la valorizzazione aziendale, commerciale e finanziaria delle società produttrici dei settori agroalimentari il cui capitale sociale sia detenuto da enti pubblici.

Art. 2.

1. Le associazioni, cooperative e consorzi di produttori del settore agroalimentare, hanno diritto di prelazione sulle quote azionarie, detenute da enti pubblici, di società agroalimentari operanti nello stesso ambito territoriale di commercializzazione.

Art. 3.

1. L'acquisizione di società agroalimentari le cui azioni sono totalmente detenute da enti pubblici può avvenire anche con la combinazione di associazioni, cooperative e consorzi di produttori di cui all'articolo 2 e società private, le quali non possono detenere una quota azionaria superiore al 40 per cento.

Art. 4.

1. Le quote acquisite ai sensi degli articoli 2 e 3 dalle aziende produttrici ai sensi dell'articolo 1 non possono essere poste in vendita prima di tre anni dall'acquisto.

Art. 5.

1. Qualora, successivamente ai tre anni dall'acquisto, le quote azionarie di cui all'articolo 4 siano poste in vendita hanno diritto di prelazione nell'acquisto i soci e le associazioni e cooperative di produttori del settore agroalimentare aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, fatto sempre salvo quanto disposto dall'articolo 3.

Art. 6.

1. I soggetti acquirenti ai sensi degli articoli 2 e 3 sono obbligati per un periodo di tre anni dalla data di acquisto delle azioni a:

a) assicurare la destinazione e l'attività corrente dell'azienda nonchè la sua continuità produttiva;

b) garantire la salvaguardia dell'occupazione del personale dipendente delle società di cui all'articolo 2, nonchè il rispetto della professionalità acquisita assicurando il mantenimento dei trattamenti economici in essere e della localizzazione territoriale;

c) tenere informato l'ente pubblico di cui all'articolo 2 circa l'adempimento degli obblighi, mediante apposite relazioni annuali.

